



ATTO COSTITUTIVO DELLA SCUOLA FORENSE

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL 2 APRILE 2013

➤ **Art. 1 – Istituzione e scopi**

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Teramo la Scuola Forense, prevista dall'art. 3 D.P.R. 101/90 e successive modifiche ed interpretazioni.

La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale degli aspiranti Avvocati e l'aggiornamento professionale degli Avvocati, ed all'uopo:

- organizza e gestisce, sulla base dei propri indirizzi funzionali e didattici, i corsi per la formazione degli aspiranti Avvocati, nonché le eventuali prove selettive per la ammissione ai corsi di formazione, con le modalità approvate nel regolamento;
- sviluppa le qualità professionali degli aspiranti Avvocati attraverso esercitazioni, prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette nelle aule giudiziarie per assicurare un efficace completamento del ciclo di studi;
- può, inoltre, promuovere, anche in collaborazione con Istituzioni che perseguono analoghi fini, attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni ed ogni altra idonea iniziativa.

➤ **Art. 2 – Gli organi della Scuola**

Sono organi della Scuola:

- il Consiglio di Amministrazione che potrà essere composto da 5 componenti e, comunque, sempre in numero dispari; esso è nominato dal Consiglio dell'Ordine;
- dura in carica 4 anni, ma limitatamente alla prima costituzione, i componenti restano in carica fino alla scadenza del 31 dicembre 2014, prevista dall'art. 65 L. 247/2012, per i componenti del Consiglio dell'Ordine. Le elezioni successive alla prima potranno svolgersi in contemporanea o separatamente a quelle del Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per due quadrienni; lo stesso sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine che ne fa parte di diritto o da un suo delegato;
- il Direttore della Scuola, nominato dal Consiglio dell'Ordine, farà parte di diritto del Consiglio di Amministrazione con compiti di coordinamento organizzativo e didattico;
- i responsabili dei dipartimenti nominati dal Consiglio di amministrazione per la gestione dei corsi.

Il Consiglio nella prima riunione, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

➤ **Art. 3 – Il Consiglio di Amministrazione – Funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla organizzazione e gestione della Scuola;
- nomina la commissione di esame per le prove di accesso ove previste;
- predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da proporre al Consiglio dell'ordine per la approvazione;

- approva il programma didattico predisposto dal Direttore della Scuola;
- redige la relazione annuale sulla attività della scuola da trasmettere al Consiglio dell'Ordine;
- delibera la esclusione degli studenti dalla Scuola;
- delibera le spese, le quote di partecipazione degli studenti i casi di esenzione, le accettazioni delle donazioni, gli acquisti a tutti gli atti che riguardano la conservazione e l'incremento del patrimonio della Scuola;
- rilascia l'attestato di partecipazione ai corsi;
- delibera su tutti gli atti e provvedimenti necessari per il buon andamento e funzionamento della Scuola.

➤ **Art. 4 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre. Esso è convocato dal Presidente, anche a mezzo di fax, con preavviso di tre giorni.

Costituiscono causa di automatica decadenza dall'incarico la mancata partecipazione per più di tre sedute consecutive al Consiglio, la cancellazione o sospensione del Consigliere dall'Albo. In questi casi il membro decaduto sarà sostituito per il periodo restante dall'originario mandato, ma il periodo inferiore ad un anno non sarà considerato come quadriennio in carica.

➤ **Art. 5 – Il Direttore**

Il Direttore che è scelto tra gli Avvocati dell'Ordine di Teramo ha la direzione della Scuola ed è responsabile del funzionamento nei confronti del Consiglio di Amministrazione; esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma dei corsi, li organizza e ne coordina lo svolgimento; organizza le prove per l'accesso ai corsi; sovrintende alla didattica ed assicura i rapporti con gli allievi e ne rappresenta le istanze al Consiglio di Amministrazione.

➤ **Art. 6 – La gestione dei corsi**

La gestione dei corsi formativi e quella dell'aggiornamento, avverrà sulla base e nel rispetto di un regolamento all'uopo approvato dal Consiglio di amministrazione e sarà affidata a distinti uffici (dipartimenti) rispettivamente per le materie regolate dal Codice Civile, dal Codice Penale, dall'Ordinamento amministrativo e nelle altre discipline previste.

Durante lo svolgimento dell'attività formativa la disciplina è assicurata dal direttore del dipartimento competente per materia; su proposta dello stesso, nei casi più gravi, il Consiglio di amministrazione dispone, sentito l'incolpato, l'allontanamento dello stesso dal corso.

➤ **Art. 7 – L'ammissione ai corsi di formazione**

Nei mesi di settembre ed ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione determinerà l'entità della tassa di iscrizione nonché i posti disponibili procedendo a redigere il bando di ammissione e determinando termini e modalità per l'accesso.

Costituisce titolo di preferenza per l'iscrizione al corso essere iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine di Teramo.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo riterrà opportuno, potrà indire una procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione.

➤ **Art. 8 – L'ammissione all'aggiornamento**

L'aggiornamento su specifiche materie è aperto a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta.

➤ **Art. 9 – Il Personale docente**

Il Personale docente sarà composto da Avvocati, Magistrati, Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori o da altri esperti nelle materie giuridiche.

I docenti sono nominati nel Consiglio di Amministrazione tra le persone sopra indicate che si dichiarino disponibili a svolgere l'incarico.

L'incarico di docente è onorifico e gratuito. Potrà essere previsto nei limiti delle responsabilità finanziarie un rimborso spese.

Nelle materie tecniche o che necessitino di un particolare insegnamento potranno essere predisposti seminari affidati a terzi non rientranti nel personale docente, ai quali sarà corrisposto il compenso dovuto previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

➤ **Art. 10 – Programma formativo**

Il Consiglio entro il mese di settembre di ciascun anno provvederà alla definizione degli standard qualitativi, organizzativi e didattici ed alla redazione dei programmi dei corsi, tenendo conto di quelli predisposti ed approvati da Consiglio Nazionale Forense.

➤ **Art. 11 – Attestato e patrocinio**

La Scuola alla fine del primo anno, rilascia a tutti i meritevoli un attestato; a domanda, gli stessi sono ammessi al patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine.

➤ **Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie**

Il presente statuto, ove occorra, sarà integrato, aggiornato e adeguato in relazione alle statuizioni del C.N.F. e alla normativa sull'accesso e sull'aggiornamento professionale.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente